

Federazione Italiana Gioco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DI RIMINI



Via Pomposa 43/A – 47900 RIMINI

Tel. 0541.793011 – Fax 0541.791776

sito: www.figrimini.it

Mail: info@figrimini.it

Pec: pec@pec.figrimini.it

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N.48 DEL 29/12/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

ORARI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

LUNEDI'	DALLE ORE 09.15 ALLE ORE 15.45
MERCOLEDI'	DALLE ORE 09.15 ALLE ORE 15.45
VENERDI'	DALLE ORE 09.15 ALLE ORE 15.45

Tel. 0541.793011

info@figrimini.it - pec@pec.figrimini.it

Si comunica che gli uffici della Delegazione
rimarranno chiusi da

LUNEDI' 22 DICEMBRE 2025 A MARTEDI' 6 GENNAIO 2026

per le Festività Natalizie



TERMINI ISCRIZIONI ATTIVITA' DI BASE

FASE PRIMAVERILE

S/S 2025-2026

DAL 16 DICEMBRE 2025 AL 16 GENNAIO 2026

TORNEO	CODICE	INVIO DOCUMENTO DI ISCRIZIONE DEMATERIALIZZATO	REGOLARIZZAZIONE
UNDER 13 - ESORDIENTI 2° (2013)	*4		
UNDER 12 - ESORDIENTI 1° (2014)	1*		
ESORDIENTI MISTI (2013-2014)	U9		
UNDER 11 - PULCINI 2° (2015)	9Q	dal 16.12.25 16.01.26 ore 17.00	entro 20.01.26 ore 17.00
UNDER 10 - PULCINI 1° (2016)	9Y		
PULCINI MISTI (2015-2016)	9I		
PRIMI CALCI (2017-2018)	L:		
PICCOLI AMICI (2019-2020)	9*		



RECUPERO GARE

Nel caso di ulteriori possibili situazioni di maltempo e impraticabilità dell'impianto di gioco, la Delegazione Provinciale si riserva di disporre, con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno, la disputa delle gare in campo e orario diverso da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF.

La gara **ATLETICO MARECCHIA-MAIOLO** sospesa il 23.12.25 si recupera il 03.01.26 alle ORE 14.30 campo ufficiale

La gara **SANTAGATESE - PERTICARA** sospesa il 20.12.25 si recupera il 03.01.26 alle ORE 14.30 campo ufficiale

La gara si recupera dal 9° del primo tempo

COPPA EMILIA ROMAGNA TERZA CATEGORIA
FASE PROVINCIALE
Stagione Sportiva 2025-2026

2° TURNO (quarti di finale) – Sabato 10 Gennaio 2026 *

Qf1	MIGLIOR 1^ CLASSIFICATA	TERZA 2^ CLASSIFICATA	
Qf2	SECONDA 1^ CLASSIFICATA	SECONDA 2^ CLASSIFICATA	
Qf3	TERZA 1^ CLASSIFICATA	PRIMA 2^ CLASSIFICATA	
Qf4	QUARTA 1^ CLASSIFICATA	QUINTA 1^ CLASSIFICATA	

Le gare saranno di sola andata in casa della migliore classificata, si qualificheranno le vincenti dei scontri diretti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15', in caso di ulteriore parità si qualificherà la squadra miglior classificata con la graduatoria di merito di cui al punto precedente.

3° TURNO (semifinali) – Sabato 17 Gennaio 2026 *

A	VINCENTE Qf1/Qf4	VINCENTE Qf4/Qf1	
B	VINCENTE Qf2/Qf3	VINCENTE Qf3/Qf2	

Le gare saranno di **sola andata in casa della migliore classificata**, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali". Le vincenti saranno qualificate alla finale .

3° TURNO (finale) – Sabato 24 Gennaio 2026 *

F	A	B	
---	---	---	--

La finale si disputerà in gara unica in campo neutro. In caso di parità di punteggio alla fine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali". La prima squadra classificata sarà proclamata vincitrice della coppa provinciale di Terza categoria di Rimini .

Le Finalisti accederanno alla fase regionale della Coppa Emilia Romagna di Terza Categoria, così come stabilito dal CRER nel "Regolamento Coppa Emilia Romagna Terza Categoria Stagione Sportiva 2025/2026" pubblicato sul CU Regionale n°20 del 20/08/2025.

*da confermare

CLASSIFICHE al 29.12.2025

COPPA TERZA CATEGORIA RIMINI

GIRONE: A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A. S. D. MAIOLI EVOLUZIONE	4	2	1	1	0	3	1	2	0
2 A. C. D. PERTICARA	4	2	1	1	0	2	1	1	0
3 A. S. D. ATLETICO MARECCHIA	3	2	1	0	1	3	2	1	0
4 SSDPOLSANTAGATESE SRL	0	2	0	0	2	1	5	4-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE: B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A. S. D. GEMMANO	9	3	3	0	0	15	2	13	0
2 A. S. D. MONTEFIORESE	6	3	2	0	1	11	5	6	0
3 A. S. D. MONTECOPIOLO	3	3	1	0	2	11	8	3	0
4 U. S. D. TAVERNA MONTECOLOMBO	0	3	0	0	3	3	25	22-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE: C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A. S. D. REAL MORCIANO	7	4	2	1	1	4	3	1	0
2 ASD. C. MULAZZANO 82	7	4	2	1	1	5	3	2	0
3 ATHLETIC VILLAGGIO A. S. D.	6	4	2	0	2	5	5	0	0
4 A. S. D. MONTESCUDO	5	4	1	2	1	7	4	3	0
5 A. S. D. BORGOMARINA 012	3	4	1	0	3	3	9	6-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE: D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ATHENA RIMINI A. S. D.	12	4	4	0	0	16	2	14	0
2 POL. D. CANONICA	9	4	3	0	1	8	5	3	0
3 A. S. D. VIRTUS OLIMPIA	6	4	2	0	2	13	3	10	0
4 POL. SANGES	3	4	1	0	3	7	13	6-	0
5 A. S. D. SANTA GIUSTINA	0	4	0	0	4	1	22	21-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE: E

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U. S. D. CORPOLO	9	4	3	0	1	12	6	6	0
2 A. S. D. VICTORIA	7	4	2	1	1	11	9	2	0
3 ADRIATICA A. S. D.	7	4	2	1	1	15	9	6	0
4 ASD. CGPROMOSPORT	5	4	1	2	1	9	8	1	0
5 RIVAZZURRA CALCIO SSD ARL	0	4	0	0	4	4	19	15-	0

* = FUORI CLASSIFICA

2. RISULTATI GARE

6.1 Risultati delle Giornate di Campionato

ALLIEVI UNDER 16 INTERPROV.-RN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE M - 11 Giornata - A		
(1) ASAR ACCADEMIA CALCIO	- JUNIOR GATTEO	1 - 2
(1) - disputata il 13/12/2025		

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-RN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 9 Giornata - A		
TROPICAL CORIANO	- RICCIONE CALCIO 1926	0 - 22

6.2 Risultati delle Gare di Coppa

COPPA TERZA CATEGORIA RIMINI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - A		
MONTEFIORE	- GEMMANO	1 - 3
(1) TAVERNA MONTECOLOMBO	- MONTECPIOLO	2 - 9
(1) - disputata il 21/12/2025		

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 5 Giornata - A		
ATHLETIC VILLAGGIO A.S.D.	- MULAZZANO 82	0 - 1
MONTESCUDO	- BORGOMARINA 012	5 - 1

GIRONE D - 5 Giornata - A		
SANTA GIUSTINA	- CANONICA	0 - 2
VIRTUS OLIMPIA	- ATHENA RIMINI A.S.D.	0 - 1

GIRONE E - 5 Giornata - A		
CORPOLO	- PROMOSPORT	3 - 1
VICTORIA	- RIVAZZURRA CALCIO SSD ARL	5 - 1

Legenda Simboli Giustizia Sportiva

A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO	B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA/VEDI DECISIONE ORGANI DISCIPLINARI	F	NON DISPUTATA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	H	RECUPERO D' UFFICIO
I	SOSPESA SECONDO TEMPO	K	RECUPERO PROGRAMMATO
M	NON DISPUTATA PER IMPRACTICABILITA' CAMPO	P	POSTICIPO
R	RAPPORTO NON PERVENUTO	U	SOSPESA PER INFORTUNIO D. G.
W	GARA RINVIATA	Y	RISULTATI RAPPORI NON PERVENUTI

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

IL GIUDICE SPORTIVO AVV. **MARIA LUISA TRIPPITELLI**, ASSISTITO DAL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO
SIG. MARCO MARALDI, NELLA RIUNIONE DEL **23/12/25**, HA ADOTTATO LE DECISIONI
 CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO:

GARE CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROV.-RN C11

GARE DEL 13/12/2025

gara del 13/12/2025 ASAR ACCADEMIA CALCIO - JUNIOR GATTEO

Il Giudice Sportivo, letto il reclamo presentato nei termini dalla Società A.S.A.R. Accademia Calcio in relazione all'incontro valevole per il Campionato U16 tra la medesima ASAR e lo Junior Gatteo

OSSERVA la reclamante lamenta la circostanza secondo la quale il Direttore di gara avrebbe sanzionato con due differenti ammonizioni il medesimo calciatore della soc. Junior Gatteo, con maglia n. 7, senza però procedere, alla seconda ammonizione, all'espulsione del predetto; secondo il reclamante, la gara sarebbe stata viziata da errore tecnico, con le conseguenze previste dalla norma di cui chiede l'applicazione; la lettura del referto di gara, però, indica una situazione assolutamente differente, nel senso che il calciatore che - secondo il reclamo - avrebbe dovuto essere espulso, risulta viceversa essere stato ammonito una sola volta, e al minuto 37esimo, - quando la reclamante asserisce che il predetto giocatore contraddistinto con la maglia n. 7 sarebbe stato nuovamente ammonito - è stato ammonito il calciatore contraddistinti con la maglia n. 3; conseguentemente, questo Giudice ha sentito a chiarimenti il Direttore di gara, il quale ha confermato le risultanze del referto, ed ha escluso di aver ammonito per due volte il calciatore con la casacca n.7 Per questi motivi il Giudice Sportivo

RIGETTA il reclamo presentato dalla soc. ASAR Accademia Calcio come descritto in narrativa, e per l'effetto **OMOLOGA** il risultato dell'incontro ASAR Accademia Calcio 1 - Junior Gatteo 2 **PONE** a carico della società reclamante le spese del procedimento **MANDA** alla Segreteria della Delegazione FIGC LND di Rimini per gli adempimenti relativi.

Rimini li, 23 dicembre 2025

Il Giudice Sportivo Avv. Maria Luisa Trippitelli

IL GIUDICE SPORTIVO AVV. **MARIA LUISA TRIPPITELLI**, ASSISTITO DAL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO
SIG. MARCO MARALDI, NELLA RIUNIONE DEL **29/12/25**, HA ADOTTATO LE DECISIONI
 CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO:

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 PROV.-RN C11

GARE DEL 20/12/2025

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BORGOGNONI TRISTAN (RICCIONE CALCIO 1926)

GARE DEL COPPA TERZA CATEGORIA RIMINI C11

GARE DEL 23/12/2025

gara del 23/12/2025 ATLETICO MARECCHIA - MAILO EVOLUZIONE

Il Giudice Sportivo, esaminato il referto relativo alla gara di Coppa Emilia/Romagna di Terza categoria girone A tra le società Atletico Marecchia e Maiolo Evoluzione, rilevato che l'incontro non è stato disputato a causa della nebbia, dispone la ri-calendariizzazione della gara e demanda alla Segreteria della Delegazione Provinciale FIGC-LND di Rimini gli adempimenti conseguenti.

GARE DEL 20/12/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOURE KHABANE (SANTA GIUSTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

OLMOS LUCAS (ATHLETIC VILLAGGIO A.S.D.) LIRA ANDREA (CORPOLO)

GELLI MARCO (MULAZZANO 82) ZALLI MARSEL (MULAZZANO 82)

GASPARI ALESSANDRO (SANTA GIUSTINA) VENTURINI JACOPO (SANTA GIUSTINA)

PAGLIARANI EMANUELE (VICTORIA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TONTI DAVIDE (ATHLETIC VILLAGGIO A.S.D.) GIACONI FEDERICO (MONTESCUDO)

BARBANTI GIANMARCO (MULAZZANO 82) DERVISHI SAVINO (PROMOSPORT)

VANNUCCI GIAN PIETRO (SANTA GIUSTINA)

GARE DEL 21/12/2025

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LAZZARINI STEFANO (MONTECOPPIOLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

HBILOU ZAKARIA (MONTECOPPIOLO) SANTINELLI MATTEO (MONTECOPPIOLO)

SARTI FRANCESCO (MONTECOPPIOLO) FURNARI SAMUELE GIUSEPP (TAVERNA MONTECOLOMBO)

GARE DEL 22/12/2025**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

MUCCINI ANDREA (GEMMANO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DIENG CHEIKHE MOUHAMMA (GEMMANO)

SERAFINI PIETRO (GEMMANO)

CERMARIA ALESSANDRO (MONTEFIORESE)

DELLA MARTERA MATTEO (MONTEFIORESE)

DI DONATO PASQUALE (MONTEFIORESE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Maria Luisa Trippitelli

4. PROGRAMMA GARE**COPPA TERZA CATEGORIA RIMINI****GIRONE A - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO MARECHIA	MAIOLO EVOLUZIONE	A	03/01/2026 14:30	9126 PENNABILLI COMUNALE	PENNABILLI	VIA TAGLIONE SNC
SANTAGATESE SRL	PERTICARA	A	03/01/2026 14:30	9065 S.AGATA FELTRIA VIRONE	S.AGATA FELTRIA	VIA DEL TIRASEGNO 5

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO**RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2025**

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e OLIVIERI (Componenti) con l'assistenza del Sig. Moreno CAVALLINI (A.I.A.) e del Sig.ra Barbara LITTERA (Segretaria)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO Avverso obbligo di disputare una partita casalinga a porte chiuse e senza la presenza di pubblico nonché avverso ammenda di Euro 350,00 a carico della società

Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 42 del 11/12/2025

Gara: ASAR / Mondaino del 07.12.2025

La società ASD ASAR Accademia Calcio dopo aver preannunciato un reclamo contro le sopra indicate decisioni del Giudice sportivo di Rimini e dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto, in luogo delle motivazioni del reclamo e delle relative richieste conclusive, ha depositato una dichiarazione su come si sarebbero svolti i fatti a firma di due dirigenti della società e corredata da un certo numero di allegati a prova dell'impegno profuso dalla stessa ASAR nel contrasto di ogni forma di discriminazione e negligenza sportiva.

Per quanto precede il reclamo dell'ASAR deve ritenersi inammissibile perché oltre a non essere stato sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante della società, è stato proposto in forma generica, sostanzialmente privo delle motivazioni e delle conseguenti conclusioni.

P Q M

La Corte Sportiva d'Appello del CRER rigetta il proposto reclamo dichiarandolo inammissibile e conferma le decisioni del Giudice sportivo di Rimini.

Dispone a carico della società ASD ASAR Accademia Calcio l'addebito del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE UNDER 16

Nr. 44 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO Avverso inibizione del dirigente Simone FRATERNALI per tre giornate di gara nonché ammenda di Euro 150,00 a carico della società

Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 45 del 11/12/2025

Gara: Asar / Junior Gatteo del 13.12.2025

La società ASD ASAR Accademia Calcio ha proposto appello avverso i due sopra indicati provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Rimini sostenendo, per quanto riguarda il dirigente Frernali, che le proteste dallo stesso effettivamente rivolte all'arbitro sia nel primo tempo della gara sia durante l'intervallo, sarebbero state giustificate da un errore di persona commesso dall'ufficiale di gara in occasione di un ammonizione di un calciatore dello Junior Gatteo e che comunque tali proteste sarebbero state civili e non sarebbero mai travalicate in minacce o altri comportamenti tesi a mettere a rischio l'incolumità del direttore di gara. In relazione invece all'ammenda inflitta alla società, l'ASAR sostiene che i componenti della propria squadra militante nel Campionato under 15 che dovevano disputare un incontro subito dopo la fine della gara in oggetto, non sarebbero mai entrati all'interno del rettangolo di gioco, ma che si sarebbero posizionati dietro la porta al di là del recinto di gioco il cui cancello sarebbe sempre stato chiuso. In ragione di quando precede secondo la reclamante la decisione dell'arbitro di interrompere momentaneamente la gara sarebbe stata del tutto ingiustificata anche perché i ragazzi dell'Under 15 si sarebbero subito dopo spostati sulla tribuna, non avrebbero rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro e non avrebbero assistito al secondo tempo della gara dei loro compagni dell'Under 16.

Per le illustrate motivazioni l'ASAR chiede la riduzione dell'inibizione inflitta al dirigente Simone Fraternali e l'annullamento dell'ammenda disposta a carico della società.

La società ASAR Accademia Calcio non è comparsa all'odierna riunione.

Con riguardo alla pozione del dirigente Simone Fraternali il reclamo è inammissibile e dunque non può essere esaminato perché l'inibizione per tre giornate che, anziché a tempo come avrebbe dovuto essere, gli è stata inflitta dal Giudice sportivo va considerata come un provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell'art. 137 comma 3 lettera b) del CGS essendo assimilabile a un provvedimento di durata non superiore a un mese.

Per quanto riguarda la parte ammissibile del ricorso la Corte, sulla scorta di quanto è stato riportato in maniera chiara e dettagliata sul referto arbitrale, valuta congrua e giustificata l'ammenda inflitta alla società ASAR per aver permesso o comunque non impedito l'ingresso di propri tesserati, non coinvolti nella gara in svolgimento, all'interno del campo per destinazione provocando una momentanea interruzione della partita e per avere i suddetti tesserati dell'ASAR rivolto frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitra della gara.

P Q M

La Corte Sportiva d'Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e conferma le decisioni del Giudice sportivo di Rimini.

Dispone a carico della società ASD ASAR Accademia Calcio l'addebito del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione di Rimini il 29/12/2025.

Il Segretario
Evangelisti Floriano

Il Delegato (Reggente)
Franco Sergio